

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1537

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», con sedi in Roma e Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a complessivamente a trenta unità da ripartire tra le due sedi di Roma e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1538

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale